

Allegato 3

MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

1. INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

I dati relativi all'intermediario che entra in contatto con il cliente sono riportati nel Modello Unico di Informativa Precontrattuale (MUP) consegnato direttamente al cliente.

ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:

Denominazione sociale: **VERLINGUE S.p.A.** Sede legale: **Via Adriano Olivetti, 36 – 38100 Trento (TN)**

Sedi operative:

Trento: Via Adriano Olivetti, 36	Vicenza: V.le Risorgimento Naz.le, ang. Via Dante, 2/4
Brescia: Via Moretto 38/B, ang. Via L. Einaudi, 2	Parma: Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 17
Milano: Piazza Della Repubblica, 3	Poggio Mirteto (RI): Piazza Martiri della Libertà, 21
Bergamo: Via F.Ili Calvi, 2	Udine: Via Oderzo, 2

N° Iscrizione RUI/Sez. B: **B000073708** Data di iscrizione: **26 febbraio 2007**

Sito internet: www.verlingue.it Telefono/Fax: 0461 405200/0461 823750 PEC: verlinguespa@pec.it

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività del broker VERLINGUE S.p.A. viene svolta su incarico del cliente.

Il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente altro intermediario ai sensi dell'art. 22 D.L. 179/2012 (collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 D.L. 179/2012:

Sezione: - Numero:

Ruolo: Emittente/Collocatore

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e il Broker dichiarano che:

- non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Imprese di assicurazione;
- nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario: (è *barrata l'opzione ricorrente*)

- a) fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del C.A.P. ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b) fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale.
Si informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'Intermediario (www.verlingue.it).
Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- d) fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dall'intermediario per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a. onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro _____ (*ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo*);
- b. commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c. altra tipologia di compenso;
- d. combinazione delle diverse tipologie di compenso;
- e. (nel caso di polizze r.c. auto) la misura delle provvigioni percepite sulla base della tabella nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

l'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro 23.480,00. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

b. Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

I premi si considerano pagati direttamente all'Impresa con effetto liberatorio, attivando la garanzia, solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'Impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato:
con l'Impresa **[DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA]**

La Compagnia ha oppure non ha autorizzato e delegato il broker ad incassare i premi ed i pagamenti dei clienti.

Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al Broker nelle seguenti modalità:

Tramite e-mail	reclami@verlingue.it
Tramite Raccomandata A/R	[Indirizzo della sede di riferimento dell'intermediario]

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

- c. Il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.it), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
oppure
 - presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- d. Inoltre, il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Verlingue S.p.A. comunica al contraente che:

- a. ha il diritto di avvalersi dell'oblio oncologico, previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Tale diritto, comprensivo dei suoi contenuti e delle relative modalità di esercizio, è disciplinato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. Il contraente è invitato a consultare il DIP aggiuntivo, nel quale sono riportate tutte le informazioni pertinenti;
- b. sono nulle le clausole contrattuali eventualmente stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato, non pregiudica la validità complessiva del contratto ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.